



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE AFFARI GENERALI

SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO

ORDINANZA N. 111

Porto Mantovano, il 23/12/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 RECANTE DIVIETO UTILIZZO SUL TERRITORIO COMUNALE DI FUOCHI DI ARTIFICIO, PETARDI, BOTTI, E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE NONCHÉ LANTERNE VOLANTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 20:00 DEL 24 DICEMBRE 2025 ALLE ORE 24:00 DEL 07 GENNAIO 2026..

IL SINDACO

VISTI gli artt.7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. n 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

CONSIDERATO:

- che in occasione delle Festività Natalizie del Capodanno e dell'Epifania di N.S. è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che possono provocare infortuni anche di grave entità alle persone che, per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti articoli ovvero a chi ne viene accidentalmente colpito;
- che petardi e botti di vario genere, possono creare agli animali domestici e alla fauna selvatica, serie conseguenze negative;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, con incendi e danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;

RITENUTO pertanto necessario non consentire l'uso sul territorio Comunale, di fuochi di artificio, petardi, botti, e artifici pirotecnici di ogni genere nonché lanterne volanti, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, il benessere animale, la protezione del patrimonio pubblico e di quello privato;

VISTO il Decreto Legislativo 123/2015;

ORDINA

1. il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere nonché lanterne volanti, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi;

2. il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14, i fuochi di categoria F1 e ai minori di anni 18, i fuochi di categoria F2 e F3 di cui al Decreto Legi-

slativo 28 luglio 2015 n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;

3. il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti, a partire dalle ore 20:00 del 24 dicembre 2025, alle ore 24:00 del giorno 7 gennaio 2026;

4. il divieto vige su tutto il territorio comunale negli orari indicati al punto 3).

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico o luoghi privati di proprietà di terzi;

b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sull'uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;

c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato da eventuali scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

INFORMA

che fatte salve ove applicabili le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 (da 25,00 euro a 500 euro);

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia od in alternativa, nel termine di 120 gg. dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga immediatamente resa pubblica alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale e sui mezzi di comunicazione e di stampa;
- sia inviata al Prefetto ed al Questore di Mantova, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Mantova e al Comando Stazione dei Carabinieri di Porto Mantovano;
- venga data idonea pubblicizzazione e diffusione del presente provvedimento attraverso canali social del Comune nonché alle associazioni di categoria ed alle attività commerciali.

Li, 23/12/2025

IL SINDACO
SALVARANI MARIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)